

componevano tre nobili, eletti da principio per scrutinio in senato; ma in seguito se ne riservò l'elezione il Consiglio maggiore. Doveva adunque in adempimento del suo incarico questa nuova magistratura usare ogni possibile industria per iscoprire i contrabbandi; al qual uopo aveva i suoi ministri subalterni, che sopra pubbliche barche scorrevano le acque delle lagune; ed inoltre nei loro ufficii avevano e scrivani e masseri e stimadori e pesadori stipendiati dall'erario. I provveditori sopra dazi, per legge del seguente anno 1501, stavano in carica per due anni soltanto, ed avevano accesso al senato, ma senza diritto a votazione, e semplicemente per proporre i loro piani e le loro intenzioni circa il modo di regolare l'uffizio loro. Continuarono ad esistere finchè rimase in piedi la repubblica.

Altra magistratura istituita nel 1501 fu l'uffizio dei *VII savj sopra la giustizia nuova*: il quale potrebbe dirsi un uffizio di sussidio a quello, che già esisteva, della *Giustizia nuova*, e che aveva l'obbligo di sorvegliare sulla vendita minuta del vino, sulle taverne e sulle osterie, acciocchè l'erario non rimanesse fraudato nel diritto de' suoi dazi. Grave discapito infatti ne risentiva, per le contravvenzioni sul *vino a spina*: giacchè s'erano moltiplicati all'infinito i luoghi, ove se ne faceva e pubblico e privato spaccio; i quali luoghi nominavansi in veneziano linguaggio *furatole*. Deliberò pertanto il senato d'istituire un consesso, formato di sette nobili, tratti dal suo stesso corpo, ai quali fosse commessa la sorveglianza alla vendita del vino, con tutti quei poteri, di cui godeva il collegio de' XII savj, ch'erano sopra tutti i dazj, e con facoltà altresì di stabilire metodi e regole di uguale vigore, come se derivassero dal senato medesimo. Composto che fu siffatto consesso, applicossi tosto, nel seguente anno 1502, a formare il proprio *Capitolare*, in cui vedonsi registrate le opportune leggi per frenare i disordini, castigare i colpevoli, e conservare alle osterie e alle taverne i rispettivi diritti. Nello stesso anno 1502, il Consiglio dei X ampliò le facoltà di questi savj, ordinando, che le appellazioni dalle sentenze